

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

AC 5137

EMENDAMENTO 1.176 DEL RELATORE, APPROVATO IN COMMISSIONE BILANCIO IL 21 LUGLIO 2004

All'articolo 1:

al comma 4, capoverso 3, aggiungere in infine il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

Conseguentemente:

al comma 6, Tabella 1, sopprimere le seguenti voci:

- Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7561);
- Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7562);
- Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968);
- Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254);
- Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531);
- Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220);
- Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.2 - impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3. - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300 - 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960);
- Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 Prevenzione del randagismo - cap. 7330);
- Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971).

E modificare la seguente voce:

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 27, comma 10, cap. 3121): 18,59;

Conseguentemente

alla medesima tabella ,alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, inserire la seguente voce:

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo cap. 8642): 18,59

Conseguentemente:

al comma 11 sostituire le parole: "spesa per consumi intermedi" con le seguenti: "spesa per l'acquisto di beni e servizi";

Conseguentemente,

al medesimo comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo:

Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 12 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti di cui al ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, ultima parte del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione.".

Conseguentemente;

All'articolo 2, comma 1, lett. b) sostituire le parole "pari allo 0,25 per cento" con le seguenti: "pari allo 0,30 per cento", e sopprimere le seguenti parole: "e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi";

Conseguentemente;

All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: "Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile a quella contenuta nel decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.";
- b) alla lettera a), le parole: "entro il 10 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004";
- c) alla lettera c), le parole: "entro il 10 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004";
- d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla

definizione di illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-Legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, differito al 30 ottobre 2004."